



COMUNE
DIMARO FOLGARIDA

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 34
del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DELLA VAL DI SOLE E LE ACLI TARENTINE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE RIENTRANTI NEL PROGETTO ACLINET.

L'anno **duemilaventidue** addì **diciannove** del mese di **ottobre** alle ore **20.20**, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale

	Presente	Ass. giust.	Ass.ing.
Lazzaroni Andrea – Sindaco	X		
Albasini Emanuela	x		
Albasini Fabio	X		
Andreis Manuel	X		
Panciera Veronique	X		
Katzemberger Marco Luigi	X		
Pangrazzi Pio	X		
Ghirardini Alessandra	X		
Bisoffi Gabriele	X		
Fantelli Alessandro	X		
Fedrizzi Matteo	X		
Ramponi Nadia	X		
Largaiolli Alessandro	X		
Tomasi Monica	X		
Stanchina Stefano	X		

Assiste il Segretario Comunale dottor Rino Bevilacqua.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Lazzaroni Andrea nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. Il Consiglio Comunale sceglie fra i propri componenti, i due scrutatori nella persone di Andreis Manuel e Panciera Veronique

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DELLA VAL DI SOLE E LE ACLI TARENTINE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE RIENTRANTI NEL PROGETTO ACLINET.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 118, comma 4, della Costituzione prevede espressamente che “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà” affermando, sostanzialmente, che il perseguimento dell'interesse generale non è di esclusiva competenza delle istituzioni pubbliche ma riguarda anche l'azione dei cittadini, con la conseguenza che, secondo i più recenti orientamenti della dottrina, il principio di sussidiarietà include una nuova forma di esercizio della sovranità popolare che completa le forme tradizionali della partecipazione politica e della partecipazione amministrativa;
- l'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” sancisce che “I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106” riconosce il valore sociale e la funzione degli enti di terzo settore come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli enti pubblici.

Evidenziato che:

- il Comune di Dimaro Folgarida riconosce l'importanza e la piena applicazione del principio di sussidiarietà ricorrendo alla piena collaborazione con tutte le espressioni del mondo del terzo settore, sia esso reso da singoli cittadini che tramite le organizzazioni iscritte negli appositi registri, in quanto gli enti del terzo settore:
 - ✓ Intervengono direttamente ed autonomamente sui bisogni e i problemi della comunità per la loro capacità di essere vicino alla domanda, alle istanze della società civile e sono pronti a rispondervi sia in termini di tutela che in termini di attivazione di risorse personali;
 - ✓ Attivano la partecipazione dei cittadini, ponendosi come elemento costitutivo del “capitale sociale” di una comunità locale;
 - ✓ Rappresentano la cultura dell'interesse generale e ne rendono possibile il perseguimento in termini concreti ed attuali;
 - ✓ Costituiscono una forma di cittadinanza attiva che applica il principio di responsabilità in rapporto di solidarietà o di reciprocità con altri soggetti, assolvendo ad alcune funzioni fondamentali, con la diffusione della cultura della solidarietà nel proprio operato e la funzione di animazione nel coinvolgimento della comunità, facendo sorgere e consolidare consapevolezze in merito a temi o problemi ed inducendo processi virtuosi di partecipazione attiva e di possibile cambiamento nei comportamenti di singoli, gruppi ed istituzioni;

- l'attività delle ACLI relativa alla convenzione di cui allo schema allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, viene prestata ad integrazione delle attività svolte in ambito comunale, al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti nella presentazione di pratiche al Comune competente ad erogare il servizio. In particolare, il Comune riconoscerà le ACLI, il Patronato ACLI ed a Acli Servizi Trentino Srl, quali soggetti autorizzati ad effettuare la presentazione di documenti, dichiarazioni, domande e modulistica, documenti che siano autonomamente prodotti o redatti su specifici moduli predisposti dal Comune stesso, in nome e per conto dei soggetti che ad essi si rivolgeranno per l'espletamento delle pratiche relative a servizi erogati dal Comune in via diretta o per il tramite di enti convenzionati. A tal fine ogni istanza inoltrata al Comune dalle ACLI, dal Patronato ACLI e da Acli Servizi Srl per conto di terze persone sarà corredata in allegato di apposita delega da essi rilasciata nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1392 del Codice Civile;
- le ACLI si impegnano affinché tale attività sia svolta nel pieno rispetto della attuale normativa sulla Privacy definita dalla vigente normativa, Regolamento UE n. 679 e D.Lgs. 196/2003, in particolar modo per ciò che attiene l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del predetto Regolamento;
- le parti convengono che durante il periodo di vigenza della convenzione le attività per le quali si è attivata la collaborazione fra Comune e le ACLI non comporterà spese in capo al Comune e che le ACLI stesse nulla abbiano a pretendere. Parimenti, previa disponibilità del Comune, potranno essere introdotte ulteriori attività di solidarietà sociale e promozione della cittadinanza, di natura analoga a quelle già previste nella convenzione stessa;
- l'attività delle ACLI ha esclusivamente carattere di supporto o di integrazione.

visto lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e ritenuto di doverne proporre l'approvazione corrispondendo il suo contenuto con l'interesse pubblico e con la volontà di questo Comune di pervenire alla realizzazione dello scopo ad esso sotteso.

Data lettura della convenzione ed evidenziato che questo Comune non assume oneri finanziari diretti per quanto allo scopo di disciplinare i rapporti e la collaborazione contenuti.

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario Comunale, espresso ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 di data 23 aprile 2007 e s.m. e i..

Vista la Legge Regionale di data 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge di data 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo di data 14 marzo 2013, n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli n. 15, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori, presenti e votanti n. 15 Consiglieri,

D E L I B E R A

1. Di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione.
2. Di approvare, conseguentemente, lo schema di convenzione "tra i Comuni della Val di Sole e le

Acli Trentine per lo svolgimento delle attività di interesse generale rientranti nel progetto ACLinet”, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

3. Di autorizzare il Sindaco pro tempore, nella sua qualità di rappresentante legale del Comune, per la stipula, in nome e per conto del Comune medesimo, dell'atto convenzionale di cui sopra, con possibilità di inserire nel relativo testo, senza la necessità di ulteriore approvazione del Consiglio Comunale, eventuali modifiche di dettaglio, di miglior identificazione delle parti o di carattere descrittivo che si rendessero necessarie ai fini di una migliore e più chiara comprensione.
4. Di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119 I° comma lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 12 aprile 2010, n. 163 e s.m..

5. Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'articolo 183 comma 3 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2 e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

In relazione al disposto di cui all'articolo 185 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente atto.

Il Segretario comunale

Dott. Bevilacqua Rino

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Lazzaroni Andrea

Il Segretario Comunale
dott. Rino Bevilacqua

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(art. 183 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo pretorio elettronico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **25.10.2022** al giorno **04.11.2022**

Il Segretario Comunale
dott. Rino Bevilacqua

Il sottoscritto Segretario comunale dichiara, ai sensi dell'art. art. 183, comma 4°, Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2, la **presente deliberazione immediatamente esecutiva** ad ogni effetto di legge.

Il Segretario comunale
dott. Rino Bevilacqua

Copia conforma all'originale in carta libera per uso amministrativo

Il Segretario comunale
dott. Rino Bevilacqua